SCHEMA DI DECRETO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 60-*BIS*, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N.124

DISCIPLINA PER L'INGRESSO CONSAPEVOLE DEI CLIENTI FINALI NEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE E CRITERI PER IL PASSAGGIO DELLE MICROIMPRESE AL MERCATO ELETTRICO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Contesto normativo di riferimento

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/2017) ha stabilito il superamento dei regimi dei prezzi regolati (ossia la cessazione dei regimi di maggior tutela) dell'energia elettrica e del gas naturale. La norma ha inteso porre fine alla coesistenza, almeno dal 2007, per l'utenza domestica e per le PMI e le microimprese, di due diverse modalità di offerta sul mercato finale dei servizi di vendita di energia elettrica e gas: un'offerta a mercato, a prezzo libero, e un regime regolato di prezzi, il regime c.d. di Maggior Tutela.

A seguito di una serie di disposizioni successive (da ultimo la legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, entrato in vigore il 1° gennaio 2022), le scadenze normativamente previste per la cessazione dei regimi di maggior tutela sono le seguenti:

- dal **1° gennaio 2022** è cessato il servizio regolato di energia elettrica per circa 190.000 utenze Piccole e Medie Imprese[1];
- dal **1° gennaio 2023** cesserà il servizio regolato di vendita **dell'energia elettrica per le microimprese** con potenza impegnata inferiore o uguale a 15 kW, scadenza che interessa attualmente circa 1,7 milioni di utenze (corrispondente al 25% dei clienti connessi in bassa tensione diversi dai domestici); nella stessa data cesserà il servizio regolato di vendita del **gas naturale per i clienti domestici** e condomini, che ammontano attualmente a circa 7,5 milioni di utenze (e pesano per il 37% del complesso dei domestici e per il 27% dei condomini ad uso domestico);
- entro il **10 gennaio 2024** cesserà il servizio regolato di vendita **dell'energia elettrica per i clienti domestici**; entro detta data devono infatti essere svolte le procedure per

[1] Disciplinato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020

Camera dei Deputati ARRIVO 10 giugno 2022 Prot: 2022/0000825/TN

l'assegnazione del STG dei clienti domestici, attualmente circa 11,8 milioni di clienti, corrispondenti a circa il 39% dell'utenza domestica.

La stessa legge 124/2017, nel completare il processo di liberalizzazione dei mercati, ha stabilito che (art.1, comma 60-bis) *"...il Ministro dello sviluppo economico... con decreto da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione definisce ... le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato"*. Il decreto è adottato sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) e previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

All'ARERA è attribuito dalla norma il compito di adottare *"...disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti."* (art.1, comma 60).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 dicembre 2020 sono state individuate prime modalità per favorire l'ingresso consapevole nei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale dei clienti riforniti a prezzi regolati e sono state altresì stabilite, in modo coordinato con la disciplina del servizio a tutele graduali (STG) per le PMI di cui alla deliberazione ARERA 491/2020/R/eel, specifiche modalità per la fornitura del STG per dette utenze che al 1° gennaio 2021 non avessero effettuato una scelta autonoma.

In ordine al prossimo passaggio del superamento del servizio di maggior tutela per i clienti domestici del gas e le microimprese del 1° gennaio 2023, ARERA ha adottato la delibera 10 maggio 2022 208/2022/R/eel recante Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell'energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, a seguito di consultazione pubblica del documento di consultazione 45/2022/R/eel , dando avvio al processo di assegnazione del STG per le microimprese.

Si rileva che, per effetto delle disposizioni del decreto-legge 1 marzo 2021, n.22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), le competenze in materia energetica precedentemente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico sono state trasferite al neo costituito Ministero della transizione ecologica, Tra queste sono comprese anche le competenze *"...in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,..."* da esercitare *"...in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici"*[2]

[2] Rif. Art. 2, comma 7, lettera c), del decreto legge 1 marzo 2021, n.55

Camera dei Deputati ARRIVO 10 giugno 2022 Prot: 2022/0000825/TN

Inquadramento generale dell'argomento in oggetto

Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'art. 1, comma 60-*bis* della legge 124/2017, il Ministero ha condotto un confronto tecnico con l'ARERA con l'obiettivo di coordinare le misure per il superamento dei regimi dei prezzi regolati nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e con l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per valutare e condividere eventuali interventi anche alla luce degli esiti complessivi della consultazione di ARERA e del passaggio parlamentare dello schema di decreto.

Si premette che i due settori energetici interessati dal superamento dei regimi di maggior tutela presentano caratteristiche differenti sia in termini di consistenza del mercato tutelato che concorrenza degli operatori del servizio di vendita.

Nel settore elettrico risulta ancora in maggior tutela circa il 39% dei clienti domestici e il 25% delle imprese connesse in bassa tensione, mentre nel settore del gas naturale usufruiscono del servizio di tutela il 37% dei clienti domestici e il 27% dei condomini ad uso domestico.

In entrambi i settori si riscontra inoltre un'elevata concentrazione nel servizio di vendita, anche a fronte di un rilevante numero di operatori: in particolare, nel settore elettrico circa il 64% dei consumi domestici e il 37% di quelli non domestici (BT altri usi) sono riconducibili al primo operatore.

Nel processo di adozione delle misure per il superamento del regime dei prezzi regolati nel settore dell'energia elettrica si rilevano maggiori criticità sia in considerazione della diversa tipologia di soggetti in maggior tutela (microimprese e domestici) e della loro numerosità che del livello concorrenziale del mercato finale.

Inoltre, in relazione ai clienti interessati dal termine dei regimi di tutela, si rileva un grado di consapevolezza e di mobilità piuttosto limitato, quando invece il processo in corso presupporrebbe la piena maturazione dei consumatori e il ruolo attivo della domanda.

Descrizione dello schema di decreto

Lo schema di decreto, in analogia con il DM 31 dicembre 2020, dispone in ordine alle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali (domestici – compresi i condomini a uso abitativo – per il gas; sia domestici che microimprese per l'elettrico) nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base delle tempistiche individuate dal legislatore e detta alcuni criteri per il passaggio delle microimprese al mercato elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2023, in coordinamento con le disposizioni adottate dall'ARERA con la delibera sul STG.

Il provvedimento, anche alla luce dell'esperienza maturata con il superamento del regime di tutela delle piccole imprese, si concentra sull'obiettivo di promuovere l'ingresso autonomo dei clienti nel mercato libero attraverso iniziative di carattere informativo volte a incrementare il grado di

consapevolezza sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti nonché sulla diffusione di servizi innovativi e qualità ed efficienza degli stessi.

Pertanto, lo schema di DM, nel dare impulso a iniziative di comunicazione istituzionale per i clienti interessati dalla fine dei regimi di prezzo regolati, promuove una campagna periodica di comunicazione istituzionale su larga scala (prioritariamente attraverso canali televisivi e in orari di maggiore ascolto, come è stato fatto, ad esempio, per la campagna di *switch off* al digitale televisivo) per veicolare efficacemente le informazioni sul termine dei regimi di tutela in relazione alle diverse tipologie di utenze e sulle opportunità offerte dal mercato, in modo da favorire una uscita consapevole e autonoma dei clienti dal regime di tutela. Attenzione è posta anche al rafforzamento della trasparenza informativa sulle condizioni di fornitura e sui prezzi per un corretto confronto fra condizioni di tutela e offerte a mercato.

Con riferimento alle suddette campagne, lo schema di provvedimento si propone di rafforzare e integrare le misure informative finanziate a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni irrogate dall'ARERA (di cui all'art. 11-*bis* del decreto legge 35/2005), in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 22/2021. A carico di detto Fondo trova infatti copertura il "Progetto informazione apertura mercati" che mira alla realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela, alle garanzie e agli strumenti di capacitazione e tutela disponibili ai consumatori.

In relazione al passaggio delle microimprese al mercato libero dell'energia elettrica al 1°gennaio 2023, lo schema di DM detta criteri per assicurare loro la fornitura dell'energia elettrica attraverso il servizio a tutele graduali.

Si descrivono di seguito più nel dettaglio i contenuti del provvedimento.

Articolo 1 (*Ambito di applicazione*) - L'articolo disciplina le modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale e i criteri per il passaggio delle piccole imprese al mercato libero dell'energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2023. A tal fine, si prevede:

a. l'attuazione di campagne informative istituzionali destinate ai clienti in tutela (domestici e condomini a uso domestico per il gas; domestici e microimprese per l'energia elettrica) volte ad assicurare la conoscenza delle diverse scadenze temporali del processo di cessazione del servizio di maggior tutela e la scelta consapevole fra le diverse offerte commerciali di vendita;

Camera dei Deputati ARRIVO 10 giugno 2022 Prot: 2022/0000825/TN

b. con riferimento al servizio di vendita dell'energia elettrica, criteri per il passaggio al mercato delle microimprese servite in maggior tutela che, alla data del 1° gennaio 2023, non avessero ancora scelto il proprio fornitore nel mercato libero.

Articolo 2 (*Promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia*) - L'articolo stabilisce che il Ministero della transizione ecologica (MiTE) promuove, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, iniziative di comunicazione finalizzate ad incrementare il grado di informazione dei clienti finali dei mercati energetici sull'esistenza della nuova normativa in materia di apertura del mercato dell'energia, sulle relative scadenze, sugli obblighi e sui diritti nonché sulle opportunità del mercato.

A tal fine, il MiTE, in collaborazione con ARERA, svolge periodiche campagne di comunicazione istituzionali attraverso una pluralità di canali divulgativi in modo da raggiungere efficacemente la platea crescente di clienti interessati dal superamento del regime dei prezzi regolati di energia elettrica e gas naturale tenuto conto delle diverse tempistiche previste e promuove iniziative informative, anche su base territoriale, in collaborazione con le organizzazioni di categoria delle microimprese e le associazioni dei consumatori, favorendo altresì la formazione specifica delle medesime associazioni per fornire supporto ai clienti finali nella scelta delle offerte sul mercato libero.

Il provvedimento si pone nell'ottica di garantire un coordinamento con le iniziative già finanziate a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni irrogate dall'ARERA (di cui all'art. 11-*bis* del decreto legge 35/2005)[3].

Contestualmente, dispone che ARERA rafforzi la trasparenza e la chiarezza informativa sulle condizioni di fornitura e sui prezzi, in modo da agevolare il confronto autonomo dei clienti fra le alternative disponibili sul mercato e assicuri che le microimprese ricevano, per il tramite dell'esercente il servizio di maggior tutela, anche una comunicazione di carattere istituzionale contenente le necessarie informazioni sul passaggio al servizio a tutele graduali

Da ultimo, al fine di verificare l'efficacia delle azioni introdotte per promuovere il passaggio dei clienti finali nel mercato libero e valutare le ulteriori azioni da mettere in campo per la scadenza del 1° gennaio 2024, si prevede che ARERA, avvalendosi dell'Acquirente Unico, effettui un monitoraggio *ad hoc*, nel corso del processo di completamento della liberalizzazione dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, sull'andamento dei prezzi offerti e sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi nonché valuti l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare

[3] L'articolo 11-*bis* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, prevede che l'ammontare delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 giugno 2022 Prot: 2022/0000825/TN

l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte. Il rapporto è elaborato ogni sei mesi fino al 31 dicembre 2024 ed è trasmesso al MiTE ed alle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 3 *(Criteri ed indirizzi per assicurare alle piccole imprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2023)* - L'articolo detta disposizioni per assicurare la fornitura di energia elettrica alle piccole imprese che al 1° gennaio 2023 non avessero operato la scelta verso un operatore di mercato, fornendo criteri per la disciplina del servizio a tutele graduali a loro destinato, in coordinamento con la disciplina adottata dall'ARERA, per i quali si ritiene comunque opportuna la formulazione di indirizzi ministeriali nell'ambito delle previsioni della legge 8/2020 circa "*...la necessità di garantire concorrenza e pluralità di fornitori...*". Pertanto, nel prevedere che il fornitore del STG sia selezionato tramite procedure d'asta per aree territoriali svolte dall'Acquirente unico, è precisato che l'individuazione delle aree deve essere orientata alla più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e che la durata del servizio è di durata definita e non superiore a quattro anni e in modo da seguire l'evoluzione del mercato e conseguire il massimo vantaggio per i consumatori. Sempre in un'ottica concorrenziale è prevista la fissazione di una soglia massima delle aree aggiudicabili ad un singolo operatore, e in via cumulativa alle società appartenenti ad uno stesso gruppo, corrispondente al 35%. Inoltre, è disposto che gli esercenti prestino garanzie a copertura di un eventuale mancato o difforme assolvimento del servizio rispetto alla regolazione e che gli stessi non possono offrire servizi aggiuntivi nell'ambito del contratto del STG. Sono previste altresì forme di rendicontazione periodica a carico dei soggetti selezionati sulle condizioni e sull'andamento del servizio e sul numero dei clienti riforniti. È previsto infine che ARERA elabori un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio da trasmettere al Ministro della transizione ecologica e alle Commissioni parlamentari competenti entro 90 giorni dalla conclusione delle procedure. La stessa ARERA elabora e trasmette un rapporto periodico sull'attuazione del STG che consenta di seguire l'evoluzione dell'ingresso dei clienti sul mercato.

Articolo 4 *(Disposizioni transitorie e finali)* - Il primo comma chiarisce che il decreto non introduce nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, mentre il secondo comma richiama, per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell'atto, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 giugno 2022 Prot: 2022/0000825/TN

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di provvedimento non prevede un impatto a carico della finanza pubblica. Nel dettaglio:

L'articolo 1 chiarisce l'ambito di applicazione e prevede disposizioni di carattere generale in ordine alle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzo nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale e i criteri per il passaggio delle piccole imprese al mercato libero dell'energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2023. La disposizione non ha impatto sulla finanza pubblica.

L'articolo 2, relativo alla promozione dell'ingresso consapevole degli utenti finali nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, è incentrato sullo svolgimento di campagne di comunicazione istituzionali attraverso una pluralità di canali divulgativi, rivolte a tutti gli utenti coinvolti dal superamento dei regimi di tutela, e sulla promozione di iniziative informative da effettuare in collaborazione con le associazioni di categoria delle microimprese e dei consumatori domestici. Riguardo alle suddette azioni di comunicazione, si rappresenta che *prima facie* il relativo fabbisogno sia stimabile, sui due anni di campagna di piano 2022-2023, in circa 400mila euro per ciascun anno. In linea con quanto previsto dal precedente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 dicembre 2020 per l'ingresso consapevole delle piccole imprese, adeguata copertura è rinvenibile, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), nel Fondo assegnato al capitolo di bilancio n. 1652 del MiSE, alimentato con le sanzioni irrogate dall'ARERA di cui all'art. 11-*bis* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 804. In particolare, a valere sul Fondo, con decreto del MiSE del 11 gennaio 2022, relativo a Progetti di cui alla delibera 30 novembre 2022 532/2021/E/COM dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, circa quattro milioni di euro sono stati destinati al Progetto di "Informazione apertura mercati" per il biennio 2022-2023 che prevede lo svolgimento di campagne informative multimediali rivolte ai consumatori di energia elettrica e del gas naturale, relative alla piena apertura dei mercati finali.

Le altre disposizioni contenute nell'articolo non comportano costi aggiuntivi in quanto sono volte a rafforzare aspetti della disciplina del mercato finale (es. trasparenza delle bollette) già regolati dall'ARERA nell'ambito delle proprie funzioni e competenze. Con riferimento al monitoraggio dell'evoluzione del comportamento dei clienti e del mercato finale dell'energia elettrica e del gas da parte di ARERA, questo è svolto in avvalimento dell'Acquirente Unico. L'Acquirente Unico fornisce il proprio supporto mediante l'analisi e l'elaborazione delle informazioni provenienti dal Sistema informativo integrato (SII), di cui lo stesso Acquirente Unico è gestore e titolare. La

Camera dei Deputati ARRIVO 10 giugno 2022 Prot: 2022/0000825/TN

copertura finanziaria delle attività svolte nell'ambito delle funzioni di gestione del SII è assicurata attraverso le tariffe a carico degli utenti del servizio elettrico

L'articolo 3 detta disposizioni per assicurare la fornitura di energia elettrica alle piccole imprese che al 1° gennaio 2023 non avessero operato la scelta verso un operatore di mercato, fornendo criteri per la disciplina del servizio a tutele graduali a loro destinato, in modo coordinato con la disciplina adottata dall'ARERA. Le disposizioni non hanno impatto sulla finanza pubblica.

L'articolo 4 dispone in merito alla pubblicazione del decreto.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 giugno 2022 Prot: 2022/0000825/TN